

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 69^a SEDUTA

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

Presidenza del Presidente Roberto CENTARO

INDICE**Discussione del documento sul testimone di giustizia Giuseppe Masciari**

PRESIDENTE:

CENTARO (FI), senatore	Pag. 3, 7, 15 e <i>passim</i>
BOBBIO (AN), senatore	12, 15, 17 e <i>passim</i>
CEREMIGNA (Misto), onorevole	21, 22, 23
DIANA (DS-U), onorevole	35
LUMIA (DS-U), onorevole	15, 17, 23 e <i>passim</i>
NAPOLI ANGELA (AN), onorevole	21
SINISI (Margh-U), onorevole	3, 7, 24 e <i>passim</i>
ZANCAN (Verdi), senatore	23, 25, 37

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

Discussione del documento sul testimone di giustizia Giuseppe Masciari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento sul testimone di giustizia Masciari.

Comunico che sono pervenute delle indicazioni, da me richieste, anche su *input* del relatore nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, da parte del Sottosegretario degli interni Mantovano per una serie di precisazioni sulla vicenda del testimone di giustizia, sull'importo della capitalizzazione e su un'altra serie di vicende che, ovviamente, saranno sottoposte al relatore perché ne possa dare conto successivamente nella relazione, anche ai fini di eventuali modifiche del documento che è stato redatto.

Do, quindi, la parola all'onorevole Sinisi affinché possa svolgere la relazione sul documento relativo al testimone di giustizia Masciari Giuseppe e considerazioni connesse sulla situazione dei vari testimoni di giustizia.

SINISI, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio la Commissione per avere voluto aderire alla richiesta di discutere di un documento elaborato e approvato dal Comitato che coordino, che si occupa dei collaboratori e dei testimoni di giustizia.

Il caso che ci occupa, il documento che è stato approvato, riguarda la posizione di Masciari Giuseppe, un testimone sottoposto a programma di protezione che è stato sentito dal Comitato che coordino a seguito di una sua richiesta - per la verità, assai datata - di una audizione alla quale ha allegato una ricchissima documentazione. Altra documentazione è stata trasmessa dalla speciale Commissione che si occupa dell'applicazione dei programmi di protezione.

Questo documento è, quindi, il risultato e la sintesi derivata dall'analisi di questa copiosa documentazione e dall'audizione svolta in seno al Comitato.

A seguito dell'audizione, il medesimo Masciari ha, poi, deciso di produrre ulteriore documentazione che è stata anch'essa esaminata. Ho appreso solo ora, in apertura di seduta - anche se, in verità, mi era stata preannunciata - della trasmissione di ulteriore documentazione dalla speciale Commissione che applica i programmi di protezione; tale ulteriore documentazione, di cui non ho potuto prendere visione, mi riservo di esaminarla e di riferirne alla Commissione l'esito nel prosieguo della discussione su questo documento.

L'occasione è stata assai opportuna per fare una verifica in merito alla efficienza, all'efficacia e anche alla possibilità di valutare le zone d'ombra che si sono verificate nell'applicazione di questa nuova disciplina, così come è stata articolata, che ha voluto distinguere la figura del collaboratore da quella del testimone. È stata tanto più appropriata perché mai, come in questo caso, noi possiamo dire di essere davanti ad un autentico testimone di giustizia, ovvero ad una persona del tutto estranea al mondo criminale e alle vicende che possono riguardare condizionamenti e di natura ambientale, una persona che ha avuto il torto, l'unico torto di essere stato un imprenditore in una terra assai difficile nel cuore della Calabria, nelle Serre, e di avere voluto dare occupazione e lavoro in una situazione, dicevo appunto, assai difficoltosa dal punto di vista delle opportunità di sviluppo ma anche dal punto di vista della presenza criminale che lo ha attanagliato fino a determinare la condizione che si è venuta a verificare, ovvero la necessità di abbandonare le proprie imprese strangolate dall'aggressione criminale e alla decisione, una decisione assolutamente matura e consapevole, di riferire, denunciando alla giustizia, l'usura e l'estorsione di cui era stato vittima, insieme alle varie aggressioni delle quali era stato destinatario.

È un imprenditore vero, una persona che ha aperto alcune società individuali e familiari, tutte attive nel campo dell'edilizia e dei lavori pubblici.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è del 1984 e riguarda varie categorie di lavori. Ha lavorato anche in proprio nel settore degli appalti pubblici, dicevo appunto, con la Masciari Costruzioni che era la propria società.

Nel 1988 diventa amministratore della Masciari Francesco Sas, una trasformazione dell'impresa del padre una volta che questo è venuto a mancare, società che opera negli appalti privati, costruzione e commercializzazione degli immobili e quindi anche nel settore immobiliare. Tali aziende maturano da subito un consistente patrimonio, un patrimonio che però deve fare i conti con una immediata, pressante richiesta estorsiva di alcune organizzazioni criminali, e anche, purtroppo, di alcuni amministratori pubblici, che ovviamente cercavano di drenare ricchezza da questa fiorente attività d'impresa che stava nascendo sul territorio. Addirittura, il Masciari denuncia che le richieste estorsive del settore pubblico amministrativo, erano maggiori rispetto a quelle della stessa criminalità organizzata: importi del tre e del sei per cento, rispettivamente denunciati.

Più volte, ovviamente, riferì alle autorità giudiziarie e alle forze dell'ordine delle situazioni di intimidazione, delle estorsioni ma mai lo Stato ha preso una posizione netta di difesa della sua persona e delle attività che egli aveva realizzato, anzi in taluni casi sembrerebbe che abbia ricevuto anche degli indirizzi di tipo dissuasivo, il famoso «lasciar perdere», quello che ha consentito e consente al Mezzogiorno di non liberarsi dalla morsa criminale.

Nel 1990, quindi dopo sei anni di attività imprenditoriale, cominciano la insostenibilità e la voglia di ribellarsi; cominciano, ovviamente, con

questa voglia di ribellarsi anche alcune difficoltà economiche che si generano a fronte di questa ostilità ambientale e criminale. La quantità di vessazioni alle quali è stato sottoposto è largamente documentata: furti, incendi, danneggiamenti dei mezzi di lavoro, minacce, telefonate, colpi di arma da fuoco, il ferimento di un fratello nel 1993; la sua è una famiglia ricca di fratelli, una famiglia di otto fratelli, nove figli in totale. Nel 1994 vengono licenziati gli ultimi 58 dipendenti. Il 22 novembre dello stesso anno presenta una denuncia formale di tutto l'accaduto alla stazione dei carabinieri di Serra San Bruno.

Credo non vi sia alcun dubbio, o quanto meno nessuno ha mai sollevato il dubbio sul fatto che lo stato di dissesto delle imprese, lo stesso fallimento della Masciari Costruzioni sia avvenuto conseguentemente e temporalmente anche a seguito dello stato di vessazione, di aggressione posto in essere dalla criminalità.

Il fallimento avviene nel 1996 con un passivo di 134 milioni di lire, nonostante i contratti in essere ammontassero ad oltre 25 miliardi di lire dell'epoca (si tratta dei contratti d'appalto con i quali l'azienda si era obbligata alla realizzazione delle opportune opere).

La procedura fallimentare ha ulteriormente documentato e addirittura certificato il nesso di causalità esistente tra le vicende estorsive e lo stato di dissesto finanziario e, quindi, la conseguente sentenza dichiarativa di fallimento.

Questo risulta per stralci nel documento che riporta espressamente un passaggio nel quale si certifica - si tratta quindi di un documento giudiziario - che i motivi dello stato di insolvenza non sono ascrivibili al Masciari neanche a titolo di colpa. Quindi, è veramente il caso di affermare che si tratta di un testimone incolpevole.

Dalla decisione del signor Masciari di denunciare tutto quello che aveva subito scaturiscono vari procedimenti penali, allo stato attuale ancora tutti pendenti.

Masciari risulta parte offesa dinanzi ai tribunali di Vibo Valentia, Crotone e Roma. Alla data del 15 dicembre scorso risultano rinviate a giudizio 42 persone a seguito delle sue dichiarazioni, tra cui vi è purtroppo anche un magistrato amministrativo. Sei procedimenti penali sono stati avviati, nei quali egli è parte offesa e si è costituito anche parte civile.

Da tutti gli atti giudiziari fino ad ora raccolti risulta che nessuno ha mai messo in dubbio la credibilità del testimone Masciari.

I problemi nascono con l'applicazione del programma di protezione, dalla data dell'ottobre 1997, e riguardano soprattutto il trattamento e le condizioni di sicurezza in cui si sono venuti a trovare il signor Masciari, la moglie e i due figli di tenera età.

Masciari ha presentato una scheda in ordine alla questione che ha ritenuto di dover segnalare: ossia l'inadeguatezza di tutti i dispositivi di tutela predisposti a suo favore, soprattutto in occasione delle trasferte nella località d'origine che - come ho già detto - molto spesso è prossima ai luoghi dove si celebrano i processi, nonché la mancanza di una documentazione di copertura.

Il signor Masciari ha presentato una documentazione ricchissima di doglianze, tutte molto puntuali, che posso sommamente riassumere.

Per quanto riguarda i dispositivi di tutela, a fronte della dichiarazione del Servizio centrale di protezione secondo cui il signor Masciari ha sempre potuto fruire di adeguate misure consistenti negli accompagnamenti e nella tutela garantita da un congruo numero di personale e da automezzi in condizioni di perfetta efficienza, tra cui una autovettura specializzata (macchina blindata), risulterebbe per converso che egli sarebbe stato lasciato per giorni interi, in una località dove doveva rendere testimonianza, solo e abbandonato in un albergo senza alcuna possibilità di potersi muovere. Una notte, avendo avuto alcuni problemi fisici, non ha trovato alcuno che potesse aiutarlo. Si tratta di un episodio verificatosi a Catanzaro in occasione di uno dei processi in cui era stato il denunciante. Spesso è stato accompagnato con mezzi assolutamente di fortuna, come una FIAT Punto o una FIAT Tipo. In una occasione si è verificato addirittura un inseguimento della FIAT Tipo sull'autostrada Roma-Caserta, tanto che il capo scorta decise di rivolgersi alla caserma dei carabinieri per poter proseguire il viaggio con una autovettura blindata.

Il signor Masciari ha lamentato anche il fatto – è purtroppo una questione verificatasi anche in molte altre circostanze – di essere stato esposto alla minaccia diretta delle persone da lui stesso denunciate. Durante i processi è stato infatti posto gomito a gomito con i suoi aggressori. Nell'aula *bunker* di Catanzaro, il 7 giugno 2001, si è trovato accanto a 41 imputati. È chiaramente immaginabile la condizione psicologica di un testimone di giustizia che si trova praticamente accerchiato o affiancato, nell'aula *bunker* di Catanzaro, da 41 imputati da lui stesso denunciati. Il Masciari è stato allontanato dagli imputati – anche questa circostanza risulta – per iniziativa del pubblico ministero.

Cito un altro episodio. Si è verificato addirittura un tamponamento dell'autovettura sulla quale il signor Masciari viaggiava e, costretto a fermarsi, sarebbe stato addirittura avvicinato per essere fatto allontanare dal mezzo, circostanza che non si è poi consumata per effetto di un intervento della polizia stradale chiamata in soccorso.

Ovviamente è una condizione psicologica di debolezza quella in cui il signor Masciari si ritrova a vivere. Ma quello che mi preme affermare in maniera assolutamente chiara è che l'opera che egli ha prestato attraverso le sue testimonianze è assolutamente incensurabile e inconfutabile dal punto di vista della consistenza e della serietà.

Per quanto riguarda la documentazione di copertura, egli denuncia di non averne ricevuto alcuna. Il Servizio riferisce che in effetti si sarebbe rifiutato di avere la documentazione di copertura. Ma il Masciari in merito a questa circostanza ha riferito che gli era stata data una carta di identità non valida per l'espatrio e poi una patente con generalità diverse da quelle riportate negli altri documenti, per cui si è generata anche una confusione sull'identità ed una difficoltà di gestione, in particolare per il porto di armi che gli era stato consegnato.

Ha lamentato anche il fatto di essere stato autorizzato ad iscrivere i figli minori a scuola con le proprie generalità nel 1999 e di avere chiesto il cambio di residenza, senza alcun successo, per la moglie ed i figli in altra località. Il cambiamento di residenza avrebbe potuto consentire alla moglie la realizzazione di una attività lavorativa. Anche a tal proposito non stiamo parlando di un *quisque de populo*, ma di una affermata dentista che ha chiesto ed ottenuto un contributo di 400 milioni per aprire uno studio dentistico. Il trasferimento di residenza, che avrebbe potuto consentire alla signora Masciari di esercitare l'attività di dentista, non è però mai avvenuto. Questo le ha impedito di fare un contratto di locazione per l'immobile e ovviamente le ha impedito anche di poter attivare la fornitura dei servizi perché, se avesse fatto questo, avrebbe ovviamente disvelato la propria identità e la località in cui questa attività essa svolgeva (avrebbe potuto svolgere l'attività di dentista libero-professionale).

La stessa Commissione fa riferimento a questa erogazione di 400 milioni di lire, liquidando la questione lapidariamente che «non risulta mai attivato questo studio». A fronte di tale obiezione, affido le censure alla valutazione della Commissione, ma appare assai difficile che una persona protetta possa andare in una località, con la propria residenza, a fissare lo studio dentistico senza poter cadere nel pregiudizio di un pericolo concreto per la propria sicurezza e quindi disvelando e anche rovinando la mimetizzazione del nucleo familiare.

È stata fatta una delibera di cosiddetta capitalizzazione per avviare al di fuori del sistema di protezione la famiglia di Giuseppe Masciari. Questo è avvenuto nel 2004. Credo di poter riferire questi dati perché, ancorché oggetto di una delibera riservata della Commissione, sono stati oggetto di documentazione trasmessa pubblicamente dallo stesso Masciari.

PRESIDENTE. C'è di più: risulta che Masciari abbia impugnato al TAR il provvedimento.

SINISI. C'è il ricorso al TAR.

PRESIDENTE. Fra l'altro, tutto questo ha determinato anche la sospensione di tutta la procedura, non avendo lui accettato l'importo e avendo fatto ricorso.

SINISI. Quindi, credo che l'unica parte che dovrebbe essere oggettivamente riservata è questa, ma ormai ha il connotato dell'assoluta pubblicità.

Nella delibera sono indicate le seguenti somme: 1.293.418 euro per la chiusura del concordato fallimentare, 267.400 euro a titolo di capitalizzazione delle misure di assistenza, 18.870 euro a titolo di risarcimento del danno biologico e 29.670 euro a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto dalla moglie. Ha definito altresì il compimento e quindi l'esaurimento delle misure di protezione al 17 marzo 2005.

Il Masciari formulava una richiesta del tutto diversa: indicava non soltanto due miliardi di lire, quindi un milione di euro, per il mancato guadagno, ma anche una cifra per le somme in concreto erogate agli estorsori (un altro milione di euro) e il lucro cessante in un milione e mezzo di euro circa; indicava in 100 milioni delle vecchie lire annui il mancato guadagno della moglie per il mancato esercizio del suo studio dentistico e 500 milioni per la perdita dell'attività professionale della moglie che, come ho detto, è una dentista.

Il 27 ottobre 2004 la Commissione rinvia il soddisfacimento dei profili risarcitori e dei profili di danno emergente e di lucro cessante ai procedimenti penali in corso, nei quali è costituito parte civile, e informa il Masciari che è possibile riaprire la procedura dinanzi al commissario straordinario sul *racket* e l'usura per la valutazione di ulteriori profili.

Il riferimento della Commissione è legato, in maniera saldamente amministrativa, a quanto risulta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate per i redditi dichiarati ai fini dell'imposizione diretta negli anni precedenti al 1997. È evidente – questo è un giudizio del Comitato che rimetto alla Commissione – che tali somme, così computate e con riferimento a queste date, debbono valutarsi come incongrue. Nel 1997 ormai erano sette anni che avanzava il processo estorsivo al quale l'azienda era stata sottoposta e quindi era evidente che questo periodo non poteva essere tenuto in considerazione soltanto attraverso le valutazioni del reddito dichiarato attraverso l'Agenzia delle entrate. Vale però la pena fare alcune riflessioni in maniera puntuale.

L'articolo 10, comma 15, del regolamento del 2004 stabilisce che la capitalizzazione delle misure di assistenza economica consiste nell'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento riferimento a un periodo massimo che per i testimoni è di dieci anni. Inoltre, l'articolo 16-ter, introdotto dalla legge n. 45 del 2001, stabilisce che l'assistenza prevista per i testimoni sia volta a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma di protezione.

Quindi, c'è una incongruenza tra il regolamento e la legge, che emerge proprio dalla lettera del regolamento. È ovvio che siamo chiamati anche a valutare questa circostanza. La Commissione parlamentare antimafia non ha mai potuto interloquire con il Ministero sulla questione relativa all'applicazione del regolamento. Per il tenore di vita, a mio avviso, non si può prescindere da quello che emerge, ormai in una accezione consolidata, nell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale dove si parla, per altri fini, del tenore di vita per valutarne la sperequazione rispetto al reddito percepito. Ma «tenore di vita», quindi, nella giurisprudenza significa non già un reddito dichiarato, un reddito percepito, ma in concreto le disponibilità finanziarie e materiali delle quali un soggetto è titolare. Certo, nelle misure di prevenzione, questa dicotomia è funzionale rispetto all'accertamento del reddito illecito; per quanto riguarda i testimoni di giustizia, è funzionale invece al riconoscimento di un indennizzo equo.

Anche in dottrina c'è una chiarissima definizione, ormai comune definizione, di «tenore di vita», come non debba essere riferita solo al risparmio del reddito e all'impiego in beni disponibili, ma anche a qualcosa che si può definire attraverso i beni e i servizi in concreto consumati e utilizzati, cioè il tenore di vita deve riferirsi alla situazione economica complessiva del soggetto, che gli consente di essere collocato in una certa scala di reddito.

Quindi, si è nel tempo utilizzata una serie di parametri che qui posso soltanto citare (li abbiamo riportati nel documento): disponibilità di automobili, imbarcazioni, cavalli di equitazione, autoveicoli, residenze secondarie, collaboratori familiari, acquisto di gioielli, pellicce, beni rifugio, frequenza in alberghi e ristoranti di lusso per lungo periodo, partecipazione a crociere, viaggi all'estero. Questi sono i parametri normalmente utilizzati ai fini della definizione del cosiddetto tenore di vita.

Come ho detto, la delibera del 27 ottobre 2004 fa riferimento esclusivamente ai dati forniti dall'Agenzia delle entrate con riferimento ai redditi del testimone e della moglie. Chiaramente non è stato possibile, né risulta possibile, alcun accertamento, che in concreto sembra non sia mai stato svolto, sulla ricostruzione dell'effettivo tenore di vita goduto dal testimone prima dell'ingresso nel programma di protezione, come espressamente previsto dalla legge vigente. Giusto per voler fare una serie di indicazioni su quello che dovrebbe essere il computo del tenore di vita, risulta che Masciari aveva una casa al mare nella località d'origine, una *baby sitter* che si prendeva cura dei figli minori e che non ha inteso seguirlo, peraltro, nella località protetta ma non possiamo certamente far riferimento esclusivamente a questi indici puramente fiscali.

In maniera diversa si è regolato il legislatore quando ha ritenuto di dover attribuire significato all'entità dei redditi dichiarati: l'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 riferisce che la confisca avviene per tutti i beni di alta utilità di valore sproporzionato rispetto al proprio reddito; così nell'articolo 2-*ter* della legge sulle misure di prevenzione, legge n. 575 del 1965, si legge che il tribunale, anche d'ufficio, ordina il motivato sequestro di beni quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato. Quindi, nella legge si conosce in maniera certa una diversità fra un reddito disponibile e il reddito conseguito attraverso la liceità del prelievo fiscale ma non possiamo neanche non prendere atto che noi non stiamo parlando né di una pregiudicato, né di un soggetto indiziato di mafia ma di un imprenditore che ha denunciato i reati di cui è stato vittima.

Un'altra circostanza che volevo evocare e che sembra davvero singolare è che nelle misure di capitalizzazione siano state introdotte le somme versate per la procedura fallimentare. Il fallimento è stato una conseguenza dell'azione estorsiva che egli ha subito. Portato all'interno di un provvedimento di liquidazione, viene ad assumere il titolo di un indennizzo che gli è stato corrisposto.

La procedura fallimentare, pertanto, è conseguente al fatto che egli ha subito dei reati, quindi la conclusione di tale procedura non può essere valutata come un reddito, un indennizzo, una utilità che gli viene fornita,

tanto più se – come ho detto – l'obiezione non proviene dal Masciari ma dallo stesso magistrato che ha nel documento relativo al concordato fallimentare evocato il fatto che neanche per colpa il fallimento è addebitabile al Masciari individuandolo, quindi, come una conseguenza immediata, diretta e univoca dell'attività estorsiva e degli altri crimini ai quali egli è stato sottoposto.

Non risulta, poi, in realtà del tutto presa in considerazione la richiesta di corresponsione della somma a titolo di perdita dell'attività professionale svolta dalla moglie prima dell'ingresso del nucleo familiare nel programma di protezione. Non esiste un'istruttoria relativa a questa vicenda professionale né sull'esistenza di un'attività libero-professionale, né sul danno anche se, trattandosi di un'attività libero-professionale di dentista devo dire che alla luce del semplice apprezzamento e del buonsenso, anche la richiesta di 100 milioni annui o di 500 milioni di avviamento, laddove dovesse trovare una istruttoria ovviamente favorevole, non sembra che sia incongrua, né infondata e, comunque, largamente sottostimata rispetto ai parametri di reddito della stessa categoria professionale.

I punti che sono stati evocati non sono esaustivi né dell'audizione, né della documentazione che è stata offerta. Questa è ricchissima ed è ovviamente a disposizione della Commissione che ha la possibilità di andare a puntualmente riscontrare il merito di ciascuna denuncia che egli ha ritenuto di dover svolgere.

Ci sono delle differenze tra quello che il Masciari riferisce e quello che riferisce il Servizio centrale di protezione. Probabilmente, possono anche essere il frutto di un diverso punto di vista: da una parte vi è il Servizio centrale di protezione con un punto di vista amministrativo, gestionale e tecnico, dall'altra quello del testimone, un punto di vista assai più sofferto di chi ha, invece, una componente psicologica assai sensibile rispetto a queste vicende e quindi anche un soggetto che si porta dietro quella sindrome di assoluta innocenza rispetto agli eventi che si stanno determinando intorno a lui, quindi una sorta di perpetuarsi dell'ingiustizia alla quale egli è sottoposto. Ma io credo che questo non deve esimerci dal fare una riflessione ad ampio raggio sulla condizione dei testimoni all'interno del nostro sistema. È del tutto evidente che queste persone vanno preservate da ogni azione di intimidazione o addirittura da azioni di violenza. Stiamo parlando di persone, come nel caso Masciari, assolutamente intemerate che hanno una sensibilità accentuata, appunto, dalla vicenda personale alla quale sono sottoposti.

È necessario rafforzare ulteriormente la distinzione fra il sistema di protezione per i collaboratori di giustizia e i testimoni proprio partendo dalle motivazioni che determinano la scelta di collaborare con il sistema giudiziario, motivazioni del tutto diverse, completamente diverse. Nel caso dei testimoni una scelta assolutamente etica, non opportunistica, né interessata. Come lei sa, signor Presidente, e come sa tutta la Commissione, ho sempre ritenuto che noi dobbiamo evitare di enfatizzare il ruolo del dovere civile di testimoniare, perché la testimonianza è e deve rimanere un dovere civile che fa capo su ciascun cittadino. Però, non possiamo

trascurare il fatto che, in talune circostanze, in taluni ambienti, ed alcune vicende assumono un rilievo straordinario.

La vicenda di Masciari per tutti questi tre parametri credo che abbia un rilievo assolutamente straordinario, oltre che una fortissima caratura simbolica; stiamo parlando di un imprenditore del Mezzogiorno, cioè un uomo che ha cercato di dare occupazione, lavoro e sviluppo al Sud. Bisogna quindi evitare ogni inutile, dannosa esposizione di queste persone rispetto all'azione intimidatoria degli autori di reato. Alcune di queste circostanze le ho citate: il sottoporsi alla intimidazione della presenza nella stessa Aula di giustizia, senza alcuna cautela, con condizioni di sicurezza precarie, con la sensazione di abbandono, è una condizione che certamente non favorisce la collaborazione, non invoglia. Bisognerebbe operare e lavorare affinché il sistema di audizione a distanza sia il più sviluppato possibile, il più diffuso possibile quando parliamo di questi soggetti.

Dobbiamo fare in modo che ci sia una effettiva tutela dell'integrità fisica ma anche psicologica del testimone, a prescindere dall'economia in termini di sicurezza che si realizza anche attraverso la scelta di evitare delle trasferte evitabili.

Bisogna, a mio avviso, a nostro avviso, insistere affinché il tenore di vita sia garantito. A mio parere, non possiamo consentire che emerga o si ingeneri una prassi, soprattutto - torno a dire - quando la figura del testimone è una figura chiara come in questo caso, attraverso la quale il tenore di vita sia sostanzialmente sopraffatto da una valutazione che, invece, si configura in relazione al reddito formale percepito da un soggetto. Quindi, bisognerà fare in modo che la Commissione possa risarcire per intero il danno e non abbia da obiettare - così come è accaduto - quello che è il più scandaloso «scarica barile» della pubblica amministrazione, la quale ad un certo punto esaurisce le sue competenze e dice al cittadino di rivolgersi ad altra autorità.

Su questo punto la Commissione dovrebbe esprimere una parola definitiva in termini di esclusività del riferimento della Commissione del sistema di protezione rispetto al testimone e surrogarsi essa stessa nei diritti del testimone rispetto a tutte le altre istanze dello Stato, siano esse il diritto al risarcimento come parte civile. Al riguardo voglio ricordare che, quando sono stato Presidente della Commissione, abbiamo introdotto una clausola secondo cui il risarcimento sarebbe stato incassato dallo Stato; non bisogna rimettere alla decisione separata dell'autorità giudiziaria esponendo il testimone ad un contenzioso che lo riguarda e lo coinvolge personalmente.

Per quanto riguarda le altre provvidenze dello Stato, quelle che possono essere garantite dal commissario antiracket ed antiusura, possono essere ben surrogate dalla Commissione e partecipare a ristorare gli esborsi che la Commissione stessa ha erogato.

In definitiva, dobbiamo dire con chiarezza che l'unico referente del testimone di giustizia sottoposto a protezione è e non può che essere il Servizio centrale di protezione, a cui si aggiunge la Commissione. Non possiamo consentire che egli sia sballottato tra competenze diverse ed af-

fidato ad un giro di responsabilità che qualche volta potrebbe non avere una fine e soprattutto non avere un punto di chiarezza.

La costruzione di questo sistema di regole, che può tenere conto delle considerazioni sinora svolte e giustificare in maniera assoluta la diversità che sin dall'origine inquadra il testimone di giustizia come un soggetto diverso nell'ambito del sistema di protezione, alimenterà - a nostro avviso - la partecipazione di tutti i soggetti vittime di reati attraverso forme di collaborazione assai più avanzate a favore dello Stato e del sistema giustizia del nostro Paese. Solo un sistema di regole che tenga conto di queste elementari considerazioni consentirà di non rinunciare all'opera meritoria dei testimoni.

Ho detto e ribadisco che non si vuole in alcun modo far diventare la testimonianza una sorta di strumento da risarcire o indennizzare, perché è e deve rimanere un dovere civico. Dobbiamo garantire i tanti contributi straordinari del nostro Paese - la vicenda Masciari è soltanto emblematica per la purezza della sua definizione e dei suoi requisiti - facendo rispettare tutti i diritti e le libertà negate alle persone a causa di una aggressione criminale che le ha private dello *status* di liberi cittadini, proprio di quello *status* che abbiamo il dovere di ricostruire e restituire.

BOBBIO. Presidente, rischio di essere abbastanza duro - come purtroppo a volte mi capita - ma questa è l'occasione giusta per essere chiari.

Parto da una delle ultime considerazioni svolte, forse una delle più sottili, nella cosiddetta bozza di relazione. Alla fine di pagina 13 del documento si dice che «devono costituire queste considerazioni base di partenza di una riflessione ampia sul sistema delle tutele e delle provvidenze».

Questo è il modo peggiore - dirò poi il perché - di veicolare o pretendere di far credere di voler veicolare un problema di revisione, che può anche essere esistente, della normativa di protezione in relazione alla particolare figura dei testimoni di giustizia, passando per una gestione attraverso il I Comitato, che in questa sede denuncio, di un caso concreto come se esso fosse il caso emblematico - l'ha ripetuto un attimo fa il collega Sinisi, coordinatore del Comitato - per antonomasia. Si tratta di una vera petizione di principio. Non possiamo assolutamente dire, con la sottile astuzia dialettica - me lo permetta, Presidente - che si parte dal caso particolare, il cosiddetto caso Masciari, per arrivare ad un problema generale che si risolve, il problema delle modalità di approccio ad una materia delicata e complessa.

Con la gestione di una singola vicenda, che lascia fin dall'inizio l'amaro in bocca, di una sorta di strumentalizzazione, non si rende un servizio alla tematica più generale e vasta della revisione di questa specifica materia dal punto di vista delle norme che la regolano.

Resta innanzitutto da capire se il cosiddetto caso Masciari, se esistente, sia o meno un caso esemplare e per quale motivo si è in condizioni di affermarlo nella cosiddetta bozza di relazione. Chiedo dove sono, cioè, dal punto di vista delle categorie, del pensiero e dell'approccio corretto

alla realtà fenomenologica, gli elementi per affermare che un caso singolo, se esistente, sia esemplare, ossia lo specchio (esemplare vorrebbe dire proprio questo) di un modello generalizzato di gestione o di mala gestione o di cattiva normativa in ordine alla figura del testimone di giustizia.

Allora questa mia domanda alquanto retorica mi porta a svolgere la successiva considerazione. Caro collega Sinisi, a nome mio personale, e come componente del Comitato e come Capogruppo di Alleanza Nazionale in Commissione antimafia, non ci sto a che sotto lo schermo di una attività dichiarata come obiettiva e di ampio respiro ci si vada invece ad infilare nel misero imbuto – mi perdoni se glielo dico – di una azione che chiamiamo di killeraggio politico – avevo premesso che sarei stato duro – di una dimostrazione di una tesi in un'azione cosiddetta ricostruttiva e non obiettiva ma a tesi. Qual è la tesi?

La tesi sarebbe che il Governo, nella fattispecie nella gestione del caso cosiddetto Masciari, si sarebbe mosso male. Tutta la cosiddetta bozza di relazione si muove da tale premessa su questa falsariga e asfitticamente, malgrado la clausola generalizzante finale, e con questo obiettivo. Nessuno infatti potrà mai seriamente sostenere che da un caso concreto, singolo e in sé concluso, si possano trarre le considerazioni che esiste un problema di crisi della normativa dal punto di vista della tutela dei collaboratori di giustizia. Anzi, in questo modo si rende un cattivo servizio alla tematica generale.

Se il I Comitato vuole seriamente lavorare sulla materia della normativa e della possibile necessità di revisione della normativa in questione dal punto di vista del trattamento, della protezione, del sistema di gestione e di protezione generale dei collaboratori di giustizia, deve fare ciò su un piano generale. Viceversa, se vuole partire dal particolare, deve fare uno *screening* totale di tutti i casi di gestione di collaboratori testimoni di giustizia e non pretendere, con un finto metodo logico, di partire dal particolare per arrivare ad un preteso e in questo caso irraggiungibile caso generale.

Allora, caro collega Sinisi, personalmente, come componente del Comitato, credo avendone il ruolo, non solo non riconosco in seduta della Commissione questa bozza di relazione (anche l'intestazione non è chiara) come un prodotto del I Comitato (il I Comitato non è il Comitato Masciari), ma non posso neanche accettare che il I Comitato sui collaboratori di giustizia abbia prodotto fino a oggi un buon documento iniziale, il primo sulla tematica dei collaboratori di giustizia, e poi pretenda di produrre oggi, come suo documento, una bozza di relazione sul «caso Masciari». No, questo non lo posso assolutamente accettare, così come non posso accettare – lo dico molto chiaramente – il metodo: non si votano bozze di relazioni da portare in plenaria alla Commissione con la sola presenza del coordinatore, l'onorevole Sinisi, e del senatore Massimo Brutti, e con l'assenza totale – guarda caso – della stessa compagine di centro-destra, con la totale assenza di tutti gli altri componenti del I Comitato. Ecco perché disconosco tutto questo.

Soprattutto, caro collega Sinisi, non si gestisce un Comitato con metodi (mi permetta di dirlo con grande chiarezza; non vorrei usare il termine, ma lo dico) dittatoriali: si fissano le sedute, da *primus inter pares* (perché *primus inter pares* è e siamo sullo stesso piano tutti), senza tenere il benché minimo conto degli impegni parlamentari degli altri colleghi del Comitato e tantomeno ciò si fa quando si vuole mettere in votazione una cosiddetta bozza di relazione avente ad oggetto un caso controverso finché nel suo essere qualificabile come caso, signor Presidente. Questo lo dico e lo affermo con grande chiarezza.

Non è con la retorica aulica della tutela del cittadino (ormai molto spesso purtroppo ci avete ridotto a questo), non è con l'aulica rievocazione delle figure nobili, o più o meno nobili, che si ammanta e si copre l'esistenza di problemi. Se i testimoni di giustizia vengono tenuti nelle sale insieme con gli imputati o con altro genere di persone, questo non è un problema - faccio solo un accenno e lei lo sa benissimo, caro Sinisi - del servizio centrale di protezione o della Commissione *ex* articolo 10; questo è un problema dei nostri cari *ex* colleghi o attuali colleghi magistrati i quali, per loro colpa, per loro ignavia o per loro dolo, non si sanno gestire (per mancanza di strutture, per quello che vogliamo) e ammassano contestualmente, in ambienti dello stesso tipo, durante l'attesa per le udienze, i testimoni, le scorte, i collaboratori, a volte gli imputati, a volte i testimoni privati.

Allora, se vogliamo affrontare il problema, non partiamo da un cosiddetto caso Masciari. Il problema esiste, ma ha più facce, ed è un problema che tutto possiamo dire, tranne che si chiami «Commissione *ex* articolo 10», la quale in questa vicenda - e le carte lo dimostrano - si è mossa nella più assoluta regolarità.

Non è possibile sostenere che esista una vicenda solo perché si deve a tutti i costi individuare un responsabile di quella vicenda. Allora - io dico - riportiamo tutto, a questo punto, alla Commissione; sentiamo in Commissione innanzitutto il sottosegretario, onorevole Alfredo Mantovano, non su questa vicenda - mi permetta, signor Presidente - ma partendo da questa vicenda che, a mio avviso, così com'è condotta, non costituisce una bella pagina parlamentare sulla tematica generale della figura del testimone di giustizia nell'*enclave* dei collaboratori di giustizia.

Ci sono dei problemi? Benissimo, poniamoceli, evidenziamoli, ma in generale, sulla base di statistiche compiute, di rilievi totali e non di un caso singolo. Rendiamoci conto che questa Commissione non può farsi veicolo di un criterio inaccettabile in generale, perché questa Commissione, che è Commissione parlamentare, è la prima a doversi far carico del fatto che, di fronte alle norme esistenti, quello che è assolutamente cogente è il rispetto della forma, del formalismo. A noi il sostanzialismo deve interessare soltanto nella misura in cui riteniamo che la norma-forma debba essere cambiata, ma non nel modo di chiedere, di applicare la norma, perché la norma è struttura e la norma deve essere applicata per quella che è la sua struttura, non inseguendo vuoti, più o meno vuoti, più o meno retorici, più o meno aulici principi sostanzialisti. Se la Com-

missione *ex* articolo 10 si è mossa entro i confini della normativa vigente, non invociamo una responsabilità per mancato sostanzialismo della Commissione *ex* articolo 10, ma lavoriamo per una modifica della norma che ingabbia tutti i cittadini di questo Stato, ivi compresi i componenti della Commissione *ex* articolo 10.

Ripeto, monitoriamo il fenomeno testimoni di giustizia. Se da un monitoraggio serio, ampio, articolato, e non dalla rilettura-lettura o elaborazione del cosiddetto caso Masciari, dovessero emergere le effettive necessità di una specifica, penetrante modifica della normativa in tema di testimoni di giustizia, allora lavoriamoci, ma lavoriamoci secondo le regole della correttezza politica, personale e parlamentare.

PRESIDENTE. Desidero fare delle puntualizzazioni. Si può non condividere nel merito il documento (fa parte ovviamente della dialettica parlamentare), ma formalmente il Comitato competente ha deliberato, seppure con il numero minimo di presenze, e quindi la delibera di rimessione alla Commissione, come da regolamento, è formalmente valida. Compito dei componenti è quello di partecipare o eventualmente di far rilevare la necessità di un rinvio o la giustificabilità di una assenza, chiedendo ovviamente al coordinatore un eventuale differimento per le decisioni.

Se pure la fissazione di una data è rimessa alla valutazione del coordinatore, così come del Presidente della Commissione nelle varie fissazioni di date, è altrettanto vero che probabilmente consultazioni precedenti, ma a puro titolo sostanziale, non senza che ciò rappresenti un discorso di carattere formale, comunque in certe occasioni e considerato il modo convulso con cui si svolgono i lavori parlamentari, vanno fatte. Ma nessun rilievo sotto il profilo formale può essere mosso al documento, né alla sua approvazione. D'altra parte, quando è previsto solo un numero legale minimo, ma non una presenza qualificata di maggioranza o minoranza, i presenti votano a pieno titolo.

BOBBIO. Lo dicevo solo per la correttezza.

PRESIDENTE. La correttezza è stata assolutamente assicurata e ineccepibile sotto il profilo formale.

LUMIA. Purtroppo, signor Presidente, questa mattina la Commissione, chiamata ad una scelta di fondo, può svolgere la sua funzione importante istituzionale rivestendo la qualifica di ogni parlamentare che ne fa parte, di commissario di questa Commissione, e quindi di una Commissione che è in grado di analizzare fatti, in grado di scendere nel concreto della lotta alla mafia nel nostro Paese e, rispetto a quello che avviene realmente nella vicenda del nostro Paese, avere quella libertà, quell'autonomia rispetto alle dinamiche legittime di maggioranza e di opposizione, che esistono nella vita democratica del nostro Paese, e quindi fornire al Parlamento, al Governo, agli altri organi istituzionali, ai cittadini, la lettura di quello che avviene realmente nella lotta alla mafia, quindi fenomeno

d'inchiesta, analisi d'inchiesta, ma anche dando degli indirizzi, chiedendo delle correzioni e quindi mettendo in condizione l'apparato normativo, il Parlamento ma anche il sistema esecutivo del nostro Governo, gli organismi amministrativi, la Commissione centrale, in questo caso, di poter apportare le correzioni che la Commissione individua importanti ed essenziali.

Questa può essere una strada, la strada – per così dire – istituzionale e nobile che fa parte della migliore storia della Commissione, che ha avuto anche modo di esplicitarsi con altre maggioranze.

Ricordo a tutti che nella passata legislatura fu approvato un documento a partire da casi concreti, concretissimi in cui furono espresse delle valutazioni che – debbo dire – in questo documento mancano, anche valutazioni in ordine all'azione di Governo nella passata legislatura.

Lo ripeto, in questo documento non è possibile riscontrarle, in nessun passaggio e in nessuna riga mentre potevano entrarci a pieno titolo; a pieno titolo potevano trovare spazio in questo documento valutazioni, come si è ritenuto di fare in altri momenti, con altre maggioranze proprio perché i Commissari devono avere questa libertà, questa funzione istituzionale.

Oppure, la Commissione può imboccare la strada di far diventare la nostra sede un teatro di analisi astratte, inconcludenti, un'area di scontro fra maggioranza e opposizione, dove se qualcosa urta la maggioranza immediatamente si vestono i panni di difensori, spesso dannosi nei confronti della causa che si vuole sostenere. Insultare poi, come ha fatto lei, senatore Bobbio; ho sentito delle parole pesanti. Si può non essere d'accordo, si può non condividere una analisi, una proposta ma non si può mettere in discussione la correttezza morale, formale e sostanziale, o usare termini pesanti, quali quelli che abbiamo tutti ascoltato. Questa mattina, senatore Bobbio, questo non le fa onore e chiedo al Presidente non solo – come ha già fatto – di censurare il richiamo al mancato rispetto delle regole formali della decisione che ci ha visto qui protagonisti (ringrazio il Presidente per averlo fatto) ma anche di richiamare il senatore Bobbio al rispetto dei rapporti reciproci e delle valutazioni che dobbiamo esprimere soprattutto quando si chiama in causa un lavoro prezioso e delicato come quello che è stato svolto dal coordinatore del Comitato e il contributo che ha offerto alla nostra valutazione.

Ricordo che l'Ufficio di Presidenza, di cui anche il senatore Bobbio fa parte, costantemente informato, ha deciso di audire il testimone di giustizia Masciari ed ha anche deciso di porre la questione all'ordine del giorno della Commissione, dopo che si sono svolti tutti i passaggi – che come ha ricordato il Presidente sono stati rispettati sia nella forma che nella sostanza.

Noto, dunque, che già per ben due volte – come è già avvenuto nel corso della discussione del documento sul 41-*bis* – che il senatore salta tutti i passaggi a cui egli stesso prende parte, perché nei diversi Uffici di Presidenza in cui si sono prese tutte queste decisioni egli era presente, per arrivare...

BOBBIO. Che c'entra il 41-*bis*?

LUMIA. C'entra perché anche in quel caso, quando si arrivò in fase finale, dopo l'approvazione, mi risulta – perché sono dichiarazioni pubbliche – che ha messo in discussione la correttezza di quel deliberato.

BOBBIO. Ho messo in discussione altre cose non la correttezza. Se poi dobbiamo scendere sul livello di dire: «io ti censuro» «tu mi censuri»...

PRESIDENTE. Vorrei evitare che il dibattito si ancorasse su confronti e contrasti personali. Vorrei entrare nel merito del documento.

LUMIA. Siamo qui proprio per questo.

Stamattina ha avuto luogo questo intervento che richiede precisazioni molto importanti; non ci deve essere neanche l'ombra del dubbio che si è proceduto in modo sbagliato, senza rispettare la forma e la sostanza dei lavori di questa Commissione. Non è possibile entrare in Commissione, fare un intervento, mettere in discussione la onorabilità, la correttezza di un commissario, di un parlamentare e poi...

PRESIDENTE. Onorevole Lumia, a questo provvede il Presidente e mi pare di avere già chiaramente esplicitato quella è la posizione e la correttezza della procedura. Andiamo al merito.

LUMIA. Inoltre, avendo richiamato questi passaggi che sono stati tutti rispettati, e avendo richiamato il ruolo dell'Ufficio di Presidenza che ha deciso ed accompagnato in tutti i passaggi il lavoro del Comitato, ci troviamo di fronte ad un caso che esiste, non è un'invenzione. Questo caso ci è stato sottoposto dallo stesso testimone che, in diverse occasioni, ha chiesto di essere audito. Non è un caso inventato, dunque, né un caso ricercato: un testimone si è rivolto alla Commissione ed è dovere della Commissione ascoltare i testimoni di giustizia sia quando dicono cose che possono fare piacere ad una maggioranza e ad una opposizione, sia quando dicono cose che possono disturbare sia la maggioranza che l'opposizione.

Il testimone di giustizia è arrivato nella Commissione parlamentare antimafia fornendo una serie di indicazioni ben precise riportate in questa dettagliata relazione. Casi ben precisi, fatti ben circostanziati, denunce abbastanza appropriate che ci forniscono una realtà innegabile che la Commissione deve avere il coraggio di affrontare, se vuole apportare un vero contributo nel far diventare una vera risorsa la funzione dei testimoni di giustizia, come sempre abbiamo comunemente dichiarato.

I testimoni di giustizia sono una risorsa preziosissima, una risorsa naturalmente da inquadrare all'interno di quei doveri che caratterizzano il rapporto tra i cittadini e la propria comunità, che caratterizzano il rapporto che ci deve essere in uno Stato civile e democratico come il nostro tra i

cittadini e le istituzioni, quindi quel dovere di denuncia, di collaborazione, di non voltare le spalle. Nello stesso tempo sappiamo che l'esercizio di questo dovere viene negato, viene disabilitato e messo in discussione direttamente dalla presenza delle organizzazioni mafiose che è forte perché è in grado di mettere in discussione l'esercizio di questi doveri, oltre che negare ripetutamente in molte circostanze tanti diritti, compreso quello al libero esercizio dell'attività d'impresa. Questa è la forza delle organizzazioni mafiose, questa è la forza devastante che la 'Ndrangheta sta mettendo in atto in molti territori della Calabria.

Ecco perché è stato doveroso ed è importante che la Commissione antimafia guardi al caso Masciari, lo svisceri, lo analizzi, ci entri dentro; non possiamo più negare il dato che in Calabria la 'Ndrangheta sta mettendo in serio pericolo la possibilità per molti imprenditori di poter esercitare il diritto all'attività economica, a cui ho fatto cenno, ma anche la possibilità per molti cittadini di esercitare a pieno la propria funzione, in questo caso di testimoni, nel rapporto che deve caratterizzare la vita democratica e civile di un Paese.

Sono state richiamate alcune circostanze concrete, che vorrei non passassero in secondo piano. Innanzitutto il fatto importante è che il caso Masciari non è - per così dire - calato dall'alto. È un caso che ci presenta la seguente realtà: le denunce del signor Masciari sono servite a rinviare a giudizio 42 persone, tra cui sottolineo con dispiacere anche un magistrato amministrativo.

Sono stati instaurati sei procedimenti nel quale il signor Masciari risulta parte offesa e si è costituito parte civile. Da tutti gli atti acquisiti non emerge alcuna ombra di dubbio sull'attendibilità e credibilità di Masciari. Non sempre si ritrova una condizione di tale portata.

Tutta la documentazione in possesso della Commissione, tutti gli approfondimenti che si possono ancora fare in questa direzione ci evidenziano questo dato significativo, di fronte anche ad alcuni momenti difficili - diciamolo chiaramente - di per se contraddittori, come ad esempio la vicenda fallimentare, dove non sempre si riesce a definire bene la soglia delle responsabilità. Anche in questo caso la relazione descrive dettagliatamente il ruolo del signor Masciari come vittima di una azione diretta dall'organizzazione della 'Ndrangheta che gli ha causato una condizione di tale debolezza economica che via via l'ha portato al fallimento. Quindi, si può affermare che è direttamente responsabile del fallimento dell'imprenditore Masciari.

Quando si fa riferimento ad un contesto così difficile come l'azione fallimentare, dovremmo tutti guardare alla vicenda con serenità d'animo e con la dovuta attenzione e severità alle eventuali inadempienze che possono essere addebitabili all'Ufficio centrale nella gestione del testimone di giustizia Masciari.

Vorrei anche che si ponesse molta attenzione al dato della sicurezza, molto delicato e avente profili oggettivi e soggettivi. Ha profili oggettivi perché la sicurezza si compone di scelte, di un dispositivo, di un insieme di strumenti e di personale che si mettono accanto al testimone di giusti-

zia. Ma ha anche un profilo soggettivo: far apparire la persona sottoposta a sicurezza insicura, metterla a disagio, causarle una condizione di disagio, condizione in questa sede ripetutamente dichiarata, non è un fatto di poco conto. Si va infatti a ledere non solo il diritto alla sicurezza del testimone come di qualunque altro cittadino (nel caso specifico di una importante figura come il testimone di giustizia), ma anche quel rapporto di fiducia che è essenziale e decisivo nell'alimentare una lotta alla mafia seria e credibile, tale da incoraggiare altri imprenditori a fare la stessa scelta e a sentirsi pienamente garantiti anche attraverso l'esempio di altri testimoni di giustizia.

Non bisogna poi sottacere il dato importante e decisivo che il fatto di creare una condizione oggettiva e soggettiva di insicurezza lede quei diritti fondamentali di libertà e di azione che noi vogliamo mai depotenziati ma semmai potenziati, dopo la scelta di testimoniare e di dare un contributo fondamentale alla lotta alla mafia.

Siamo partiti da questo punto per cambiare la legge. Siamo partiti proprio dal dato concreto del caso Masciari per fare la scelta di separare nettamente l'istituto, pure importante e decisivo, della collaborazione da quello del testimone di giustizia.

C'è un dato oggettivo che vorrei non si mettesse in secondo piano e se un rimprovero si può fare al relatore è che non l'ha esplicitato in tutta la sua portata. Il regolamento sui testimoni di giustizia, che per la Commissione, la maggioranza e l'opposizione è un dato strategico e fondamentale dell'attività di contrasto e di innovazione alla lotta alla mafia, arriva dopo ben tre anni dall'emanazione della legge. Dal 2001 ci troviamo di fronte un regolamento che mette in condizioni concrete – come sappiamo – per l'importanza della normativa, e quindi per fare in modo che la figura del testimone possa sviluppare tutte le sue potenzialità secondo l'indirizzo normativo fornito dal legislatore unanimemente nel 2001. Sono passati ben tre anni da quando in questa sede abbiamo audito i responsabili dell'Ufficio centrale dell'epoca e ascoltato le loro imbarazzanti risposte e percepito il loro stato di difficoltà. È un dato che deve far riflettere tutti. Un altro rimprovero che si può semmai fare al relatore è che non ha tratto valutazioni intorno a questo grave ritardo.

Inoltre, per quanto riguarda il riferimento legislativo in merito al ripristino della agibilità economica al testimone di giustizia, anche a tal proposito la legge è chiara, perché fa riferimento al suo tenore di vita complessivo. Su questo punto non possono esistere equivoci, perché una scelta del legislatore, ampiamente dibattuta, analizzata e sviscerata, ha portato a quella decisione. Si voleva spezzare il meccanismo devastante che avevamo alle nostre spalle. Quando un imprenditore o qualunque altra persona faceva la scelta di testimoniare, si veniva poi a trovare in enorme difficoltà per molti aspetti, soprattutto perché non poteva più esercitare la sua normale vita di cittadino, anche nell'esercizio dell'attività economica. Anzi, il riferimento al tenore di vita complessivo era un punto di forza che volevamo introdurre nella nuova normativa proprio per dimostrare che lo Stato non mette nei guai le persone; per dimostrare che lo

Stato non abbandona, ma offre una ulteriore opportunità e mette a disposizione un insieme di risorse che fanno dire che la comunità civile è più forte dell'azione intimidatrice della mafia, che è in grado di piegarla piuttosto che di mantenerla in piedi.

Quando si costruisce quel rapporto tra quanto riconosciuto per via dell'azione fallimentare e lo si mette in quell'altra vicenda, che è il fornire un ristoro adeguato al tenore di vita complessivo, si commette un errore. L'unico rimprovero che si può fare al relatore è che non ha stigmatizzato – come abbiamo fatto spesso e ripetutamente in altre relazioni – di fronte maggioranze diverse, tenuto conto che poi, quando si entra in questo meccanismo, alla fine non se ne esce più. L'unico meccanismo che dobbiamo rispettare è quello di descrivere fatti, di analizzarli e poi alla fine di valutarli tutti insieme, anche quando possono dispiacere; un riferimento alla politica, che in questa relazione non ritrovo in nessun passaggio.

Quindi questi sono i dati e i dati ci portano di fronte un Masciari che ha delle difficoltà a far svolgere alla propria moglie la sua importante funzione, una professionista dentista che segue la scelta del marito, che tutto ad un tratto non è più messa nelle condizioni di poter continuare la sua attività. Badate che anche questo è un fatto molto importante, perché mette in gioco due aspetti fondamentali: la vita di una professionista e la vita anche di una compagna, di una moglie che sceglie di seguire quella decisione e che tutto ad un tratto, piuttosto che avere uno Stato accanto che incoraggia, entra in un tunnel dove le difficoltà si moltiplicano piuttosto che essere risolte e rimosse. Non si descrive il fatto che non ha potuto esercitare quell'attività perché non è stata messa nelle condizioni di poterla esercitare.

Parliamo poi dei figli e del delicato rapporto con il cambio delle generalità, che è un momento non di poco conto, non è un momento burocratico-formale. Cambiare generalità significa rinunciare, per molti versi, ad un punto d'identità di una persona, il proprio nome e cognome, e non si può trattare questo dato burocraticamente. Questo dato va rispettato, perché è un punto delicatissimo dell'esercizio di diritti – oserei dire – universali di una persona e calpestarli, con questo esercizio burocratico, deve vedere una Commissione pronta e sveglia a censurare questi dati, non a mascherarsi dietro astrattismi e a conflitti politici. Dovremmo essere un coro unanime, tutti insieme, su un dato di questo tipo, anche se accadesse ad un solo testimone.

Signor Presidente, penso che bisogna raccogliere la richiesta, come lei sa formalmente più volte avanzata, di ascoltare un numero elevato di testimoni. Quindi, senatore Bobbio, siamo pronti, per quanto riguarda il mio Gruppo, visto che in ripetute occasioni, in diversi Uffici di Presidenza e al coordinatore stesso in diversi comitati, è stato evidenziata, anche da parte di tanti altri commissari, la necessità di audire altri testimoni, in modo che la Commissione possa aprire gli occhi ed esercitare a pieno il suo dovere. Siamo pronti a svolgere anche questo ruolo in sede plenaria, non perché il Comitato non ha svolto la sua funzione; anzi, lo ringrazio per aver svolto a pieno la sua funzione, perché è stato uno dei pochi comitati che ha pro-

dotto dei risultati e che ci ha messo nelle condizioni di fare un buon lavoro. Ringrazio in modo particolare il suo coordinatore, perché sappiamo che spesso è il coordinatore che deve spingere, deve alimentare, deve mettere in condizione il Comitato di produrre dei risultati.

Siamo pronti in quest'Aula, in sede plenaria, con il dovuto rapporto con l'esterno, quindi con il regime di pubblicità quando è possibile o di segretezza, ad audire tutti i testimoni di giustizia. Ahimè non sono molti, ma sono tanti in proporzione al numero dei testimoni di giustizia che abbiamo nel nostro Paese, che ci chiedono di venire qui in Commissione e raccontarci le loro odissee, i loro drammi, le loro difficoltà. Abbiamo chiesto più volte di avere una interlocuzione con i responsabili istituzionali e siamo pronti a audirli in qualunque momento, quando loro ritenessero opportuno venire in Commissione e fornire la loro collaborazione (Sottosegretari e quant'altri). Non c'è alcuna difficoltà a interloquire, a sviluppare la nostra funzione, ad acquisire le loro valutazioni. Siamo pronti, sulla vicenda dei testimoni, ad andare sino in fondo, perché lo abbiamo chiesto ripetutamente e perché è necessario farlo, perché sui testimoni di giustizia ci giochiamo molto, perché è un tassello strategico della lotta alla mafia: è quel tassello che mette in condizione lo Stato di dire che la fiducia è ben riposta quando un cittadino o un imprenditore decide di testimoniare ed esercitare quell'alto dovere che corrisponde spesso all'esercizio di tanti diritti, che le mafie abilmente compromettono e su cui riescono ad organizzare la loro forza e la loro potenza che finora difficilmente siamo riusciti a scalfire.

NAPOLI Angela. Parto da una frase riportata a pagina 13 nelle conclusioni della relazione. A margine di alcune considerazioni, il relatore ha scritto «tali considerazioni devono costituire base di partenza di una riflessione ampia sul sistema di tutele e di prevenienze approntato a difesa dei testimoni in generale».

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,20.

I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 12,35.

CEREMIGNA. Desidero ringraziare il Presidente della Commissione per aver dichiarato tempestivamente che stiamo discutendo non di una presunta bozza di documento, ma di una bozza assolutamente ineccepibile dal punto di vista formale, che si può condividere o contestare.

Voglio ringraziare anche il collega Sinisi e il Comitato da lui presieduto per averci fornito un quadro esauriente della vicenda in questione, la quale desta parecchie perplessità in relazione alla condizione in cui si trova un testimone di giustizia e i suoi familiari.

Il problema che mi pongo in partenza è il seguente. Tutti i fatti riportati nella bozza corrispondono a verità? Sono la rappresentazione di affermazioni attendibili o no? Se – come sicuramente mi risulta – si tratta di affermazioni attendibili, esiste un caso Masciari. Altro se esiste! Esiste

davvero. Esiste a tal punto che, siccome sono evidenti le incongruenze della gestione della situazione (mi rifaccio ai dettagli forniti dal collega Lumia oltre che alle questioni illustrate contenute nella relazione), ritengo responsabilità della Commissione antimafia occuparsene ed anche il più tempestivamente e ragionevolmente possibile.

Detto questo, Presidente, trovo assai inquietante quanto succede a volte in questa Commissione. Sembra che esista una sorta di pregiudizio in partenza, secondo il quale saremmo una Commissione a sovranità limitata. Se lavoriamo per impostare ed affrontare i problemi, dovremmo stare molto attenti a non evocare, né in modo nascosto né in modo implicito e neanche alla lontana, eventuali responsabilità nella gestione dei problemi da parte dell'attuale Governo o di quelli precedenti. Trovo questo veramente inquietante. Altro che!

Mi rifaccio anche all'ultima esperienza vissuta in missione dove, fra Messina e Reggio Calabria, abbiamo visto che esiste – per così dire – il palleggiamento di un testimone di giustizia che non viene riconosciuto tale ma è considerato collaboratore di giustizia, il quale ha evidenziato che nel settore dei collaboratori e dei testimoni – il caso Masciari ne è una conferma ulteriore – bisogna che la Commissione ci metta le mani.

Dopo di che si possono evidenziare tutte le valutazioni e giustificazioni del caso del Governo, del Comitato che gestisce o della Commissione. Dobbiamo ascoltarli, e allora ascoltiamo. Suggesto di ascoltare anche qualche altro testimone di giustizia, perché potrebbero venire fuori questioni di cui la Commissione deve occuparsene. Ascoltiamo ma non facciamo finta che non esistano problemi in un settore risultato fino a questo momento decisivo nell'aggressione e nel contrasto alla criminalità organizzata.

Sto dicendo che...

BOBBIO. Non l'ha detto nessuno che non esistono problemi. Lo sta dicendo lei.

CEREMIGNA. Ho scritto su questo foglio certe frasi e parole come «presunto documento», «presunto caso», «non lo riconosco», «si vuole tentare di passare dal particolare per generalizzare», e se fosse? Dobbiamo fare finta di no?

BOBBIO. Semplice logica!

CEREMIGNA. Concludo l'intervento dicendo che mi rifaccio a quanto hanno detto i colleghi Sinisi, Lumia e Napoli.

Ciò che considero davvero inaccettabile, al limite dell'inquietante, è che si debba stare attenti a camminare sulle uova perché, se ne schiacciamo qualcuna, non si sa che cosa potrebbe succedere.

PRESIDENTE. Per fare chiarezza, dico che la sovranità di questa Commissione non è limitata da alcuno. Facciamo parte del Parlamento ed il Governo svolge tutt'altra funzione. Anche recenti documenti, come quello sull'articolo 41-bis, danno conto della possibilità di valutare ed emettere giudizi che possono essere positivi ma, in determinati casi, anche insoddisfacenti nell'attività del Governo e di chiunque possa essere ritenuto tale.

Per quanto riguarda la problematica sollevata a Messina, vi posso dire che proprio oggi ho inviato una lettera alla commissione centrale che presiede alle problematiche dei collaboratori e testimoni di giustizia, invitandola a considerare, avuto riguardo alle dichiarazioni provenienti alla DDA di Messina e alla procura generale di Reggio Calabria, la attuale condizione di collaboratore di giustizia in questione. Quindi, verificheremo quali sono le ragioni per cui sia classificato collaboratore di giustizia e non testimone, sulla base delle indicazioni di carattere obiettivo con riferimento alla legislazione in atto. L'assenza di denunce o di procedimenti pendenti non può che portare ad una classificazione di testimone di giustizia, ancorché possano eventualmente emergere indicazioni di altro genere dall'esame degli atti, se non sono all'origine di procedimenti penali pendenti in questo momento. Quindi verificheremo.

CEREMIGNA. C'è da augurarsi che succeda entro i 180 giorni.

LUMIA. Quando faceva l'esempio che non si può riconoscere la qualifica, ha detto «testimoni», ma penso che volesse dire «di collaboratore», se non ci sono procedimenti.

PRESIDENTE. Sì, in questo senso.

LUMIA. Presidente, visto che ho la parola...

PRESIDENTE. Visto che se l'è presa.

LUMIA. Le volevo dare una notizia. Mi riservo di darla dopo.

ZANCAN. Mi riconosco nello spirito, nella forma e nella sostanza della relazione dell'onorevole Sinisi. Mi riconosco nelle dichiarazioni dell'onorevole Lumia e nelle relazioni dell'onorevole Ceremigna e ho straordinariamente apprezzato l'intervento dell'onorevole Napoli. Debbo dire che è forse il momento di maggiore interesse che ho vissuto in seno a questa Commissione, del che sono grato sia alla relazione che ha stimolato questo tipo di intervento, sia soprattutto all'intervenitrice che ha dato una deposizione particolarmente importante e interessante. Il caso esiste, a prescindere se sia di fantasia ovvero frutto dell'ansia, del terrore del testimone, delle sue preoccupazioni, sia che le sue preoccupazioni siano fondate. Dico una tale banalità, dicendo questo, che me ne vergogno.

Scusandomi se ne parlo in questa sede, perché purtroppo, facendo il boia e l'impiccato tra cinque Commissioni, non sono riuscito sempre ad andare al Comitato dei collaboratori (questo per colpa mia o, meglio, per colpa di un meccanismo parlamentare molto farraginoso), vorrei che questa Commissione, andando almeno mille metri sopra le polemiche che sono state avanzate questa mattina da parte del senatore Bobbio e che non condivido né nello spirito, né nella sostanza, invece si dedicasse, con molta attenzione e razionalità, a due problemi che sono interni alla relazione e su cui mi permetto di richiamare l'attenzione.

La prima questione è contenuta a pagina 9 della relazione, sia pure in sintesi, e invece vorrei portare su di essa una discussione più ampia e più generale. Si dice a pagina 9, penultimo capoverso, che nella delibera del 27 ottobre 2004 della Commissione centrale, rispetto al soddisfacimento dei profili risarcitori in generale e dei profili di danno emergente e di lucro cessante, si è fatto rinvio ai procedimenti penali in corso in cui il Masciari è costituito parte civile. Questo rinvio – e colgo sul punto una esatissima osservazione dell'onorevole Napoli – non tiene conto dell'assolutamente abnorme e dilatata tempistica processual-penale che fra l'altro, condizionando la possibilità del risarcimento ad una sentenza definitiva (anche perché spesso in tema di *pecunia doloris* è molto difficile l'attribuzione di una provvisoria), finisce per rinviare o meglio condizionare il risarcimento all'esito processuale, costringendo tra l'altro il testimone a quell'impegno che non gli è richiesto, che è un di più. Qui sì che è veramente simbolico il fallimento nell'intrapresa economica, perché se la pressione estortiva mira soprattutto a impedirti di lavorare, quando questa pressione estortiva arriva al fallimento, il caso Masciari diventa un caso esemplare ed eccezionale.

Una garbata polemica con il senatore Bobbio: lei sa che ho tediato per quattro anni di legislatura la Commissione giustizia parlando del giudice di Pinerolo, del giudice di Saluzzo, del giudice di Cuneo, quindi a mio giudizio il processo, dal caso particolare – magari inventato, qui lo confesso – al caso generale, mi sembra in via empirica il metodo migliore di ragionare. Questo per difendere anche la struttura della relazione.

Allora come risolvere questo problema, che esiste ed è serissimo? Al di là del fatto che dovremmo aprire una parentesi sulla possibilità per l'Avvocatura di Stato, con il suo organico, di intervenire sulle difficoltà e quant'altro, dovremmo dire che l'Avvocatura di Stato ha una grande difficoltà di intervento, anche perché la costituzione di parte civile della stessa si può avere solo rispetto ai reati associativi che, per esempio, nel concorso con i reati estorsivi, non sono quelli maggiormente provocativi di danno patrimoniale, ma sono quelli *a latere*, di rinforzo, di aiuto, di appoggio, ma rimane sempre la parte protagonista. Allora, trovare un meccanismo che, per esempio, utilizzi l'Avvocatura di Stato rispetto alla costituzione di parte civile dei testimoni di giustizia, secondo me sarebbe un qualcosa di nuovo.

LUMIA. Si può fare anche a legislazione invariata.

ZANCAN. Se a legislazione invariata si può fare, per la verità l'Avvocatura di Stato ha determinati soggetti che può tutelare.

SINISI. Non con l'Avvocatura dello Stato, certamente, ma si può fare a legislazione invariata attraverso la procura speciale e la cessione del credito, che era quello che noi riportavamo nelle delibere della Commissione, cioè il soggetto cedeva il credito futuro riveniente dal risarcimento e forniva una procura speciale per costituirsi in giudizio come parte civile.

ZANCAN. La cessione del credito, secondo me, ha un grande difetto: toglie la possibilità di dimostrare quel danno personalissimo che soltanto il delegante può offrire, non il delegato. Invece un delegante che rimanga parte, ma che possa essere – uso un neologismo – «usbergato» dalla presenza dell'Avvocatura di Stato che lo tutela, secondo me potrebbe essere una soluzione. Comunque è un primo approccio al problema. Questo per dire che da uno lato capisco il parere della Commissione centrale, ma dall'altro tale parere urta contro l'inaccettabile lunghezza dei processi, per cui dobbiamo trovare una via mediana che tenga conto di entrambe le cose.

Secondo problema, ancora più delicato, è quello contenuto a pagina 11, dove si dice, anche qui al penultimo capoverso, che «nella delibera della Commissione centrale del 27 ottobre 2004, come si è visto, la determinazione delle somme da erogare risulta ancorata esclusivamente ai dati forniti dall'Agenzia delle entrate». Sostanzialmente la tesi che viene prospettata nel corpo dalla relazione è quella che, siccome si deve fare riferimento ad una conservazione del tenore di vita del testimone di giustizia, tale determinazione del tenore di vita potrebbe anche sforare rispetto alle dichiarazioni dei redditi. Su questo, come voi sapete sono molto sincero nel mio dire, avanzo delle grosse perplessità.

Quante parti civili per avvocati che avevano un elevatissimo tenore di vita ma erano scarsissimamente onesti come dichiarazione dei redditi, ho dovuto riportare a delle corrette pretese. Comunque, è la dichiarazione del reddito quella che determina il danno in una materia di risarcimento che non può tenere conto di guadagni *aliunde* che possono entrare nel tenore di vita ma che lo Stato non può accettare di fare parametro per nessuno, neppure per quello straordinariamente ed utile strumento che è il testimone di giustizia.

In realtà – qui cerco anch'io di superare l'argomento – non siamo ad un risarcimento di danno patrimoniale, perché se fossimo soltanto al risarcimento del danno patrimoniale, non c'è santo che tenga, a mio giudizio, il parametro dell'Agenzia delle entrate dovrebbe essere l'unico parametro accettabile dallo Stato: come non facciamo concessioni alla mafia non possiamo fare neanche concessioni all'evasione fiscale. Su questo punto mi sembra siamo tutti d'accordo.

Ma il punto sul quale si può e si deve lavorare, nell'interesse di un risarcimento adeguato, è ciò di cui qualcuno prima di me diceva bene nel suo intervento, ossia l'estraneazione della perdita del nome, l'estranea-

zione della perdita di vita sociale, della vita professionale. Ho sempre detto che se mi cancellassero dall'Albo degli avvocati, mi appassirei come una pianta. Questo è quello che si costringe, che si è costretti a fare con queste persone.

Il risarcimento che qui viene chiamato, mi sembra giustamente, non soltanto mancato guadagno ma perdita di prospettiva futura, perdita di avviamento dell'attività professionale, questi sì sono dei parametri che vanno utilizzati, vorrei dire dallo Stato con generosità perché lo Stato deve essere generoso con chi è generoso con lo Stato, questa è un'altra delle regole fondamentali. Allora se noi lo sganciamo dal risarcimento patrimoniale che ha quel parametro che ho detto del pagamento delle tasse, quindi dalla dichiarazione dei redditi pregressi, e andiamo a incrementare invece l'avviamento, il mancato guadagno, la perdita della vita di relazione, la perdita dell'amicizia, dell'identità, il vivere su un territorio sconosciuto, il dover cambiare spesso vita, il dover cambiare scuola per i figli, tutto quel coacervo di cose, che io riconosco sono state puntualissimamente descritte nell'intervento testimonianza dell'onorevole Napoli, allora tutto questo mi fa dire che la risposta del Comitato è parzialmente corretta ma è nella sostanza sbagliata.

Perché, ripeto, si ancora un criterio formale ma non un criterio sostanziale di tutti questi addendi che finiscono per essere il dovuto, rispetto a chi veramente immola la sua vita da vivo. Sappiamo che immolarla da vivo significa immolarla ogni giorno, immolarla da morto significa immolarla un giorno solo. Scusate il pensiero che farebbe invidia al signore de Lapalisse che, pur tuttavia, è vero.

PRESIDENTE. Aggiungo qualche considerazione a quelle già svolte dai colleghi.

Intanto desideravo considerare che le ragioni poste a fondamento di una sentenza dichiarativa di fallimento poggiano esclusivamente sullo stato di insolvenza, articolo 5 regio decreto 16 marzo 42, n. 167. Stato di insolvenza che dottrina e giurisprudenza frequentemente hanno rintracciato, anche in presenza di una vasta possidenza patrimoniale in assenza di una liquidità in grado di soddisfare i crediti.

Le ragioni di questo stato di insolvenza sono irrilevanti per la procedura fallimentare, fatta eccezione per casi di distrazione di beni che portano evidentemente alla bancarotta semplice o fraudolenta. Quindi la circostanza che la dichiarazione di fallimento possa essere frutto di una pressione estorsiva ai fini semplice della dichiarazione di fallimento, è opportuno sgombrare il campo da equivoci, non svolgono alcun ruolo. Detto questo, il concordato fallimentare ha il compito di chiudere, dopo che è stato dichiarato esecutivo, lo stato passivo del fallimento e quindi dopo che si è cristallizzata la posizione dei debiti complessivi, siano essi privilegiati o chirografati, chiudere questa vicenda fallimentare con una determinata proposta che venga accettata dai creditori. Questo comporta, nel momento in cui il concordato viene eseguito, una riacquisizione del patrimonio fallimentare da parte del fallito.

Ci sono due modi in cui si può chiudere un fallimento, o – in questo caso – più modi restando ovviamente nella legge. O si va alla liquidazione del patrimonio e se rimane qualcosa rimane al fallito, ovvero il fallito o chi per lui, mette delle somme a disposizione dei creditori per realizzare il concordato e consentire al fallito di riappropriarsi di questi beni.

La circostanza che lo Stato abbia fornito queste somme ai fini del concordato vale perché consente una riappropriazione dei beni da parte del fallito e, quindi, può essere considerata valida anche ai fini del reinserimento nel tessuto imprenditoriale, perché diversamente si sarebbe arrivati alla liquidazione dei beni e quello che rimaneva rientrava, forse, nel patrimonio del fallito; da lì, poi, si sarebbe potuti partire per un reinserimento. Era una scelta che poteva essere fatta ma che rientra però nell'ottica del concordato.

Sulla vicenda dell'avviamento professionale della moglie, non ho conoscenze e comunque probabilmente c'era da svolgere una istruttoria.

BOBBIO. C'è il documento del Comitato che costituisce il punto.

PRESIDENTE. Questo problema va verificato. Consideriamo, però, che è vero che c'è una distonia tra la legge e il Regolamento che, comunque, va sanata. La legge prevede, infatti, la necessità di assicurare un tenore analogo di vita che, ovviamente, è frutto di un complesso di vicende, però è altrettanto vero che poi alla fine la Commissione si deve basare e ancorare su dati più o meno obiettivi che possono uscire dall'istruttoria svolta. In assenza di essi non si può, anche nello stesso risarcimento del danno non patrimoniale, arrivare a valutazioni «discrezionali»; qualcosa la si deve pur trovare anche perché evidentemente bisogna giustificare alla Corte dei conti l'erogazione della somma. Mi rendo anche conto che frequentemente è difficile andare a trovare questi elementi. Ecco perché andrebbe valutata la necessità di fornire delle indicazioni più specifiche che da un lato assicurino la attività di soddisfacimento delle legittime istanze dei testimoni di giustizia ma anche che assicurino dall'assenza di considerazione, ovvero dalla discrezionalità nella considerazione da parte della Commissione centrale. Se il prossimo Ufficio di Presidenza lo riterrà opportuno, si potrebbe ipotizzare di ampliare l'attività iniziata con il testimone di giustizia Masciari per proseguire con l'audizione di altri testimoni, affinché si parli non solo del caso Masciari ma dell'indagine sull'applicazione della legislazione in tema di testimoni di giustizia. Bisogna cercare di avere il più ampio *screening* possibile, al fine di poter enucleare i vari problemi del sistema.

È logico – il problema è stato sollevato anche nei primi anni di applicazione della legge – che lo stesso approccio di coloro che assicurano la protezione, e che sono abituati a fare ciò nei confronti di collaboratori di giustizia *ex delinquenti*, debba essere diverso se prestato ad una persona perbene che si trova in certe condizioni, persona che non è un delinquente e che quindi vorrebbe poter godere di un trattamento diverso. Anche questo è un problema di qualificazione del personale addetto.

All'esito di una valutazione complessiva, sarà opportuno ascoltare il sottosegretario all'interno, onorevole Mantovano, nella sua qualità di presidente della Commissione centrale di protezione.

Al di là di una successiva calendarizzazione dei nostri lavori per assicurare l'intervento a tutti coloro che hanno interesse a partecipare al dibattito, nel prossimo Ufficio di Presidenza potremo prendere in considerazione la possibilità di far compiere un lavoro ulteriore e successivo al Comitato o alla stessa Commissione, a seconda se si riterrà opportuno che sia il primo a svolgere l'attività istruttoria in quanto rientrante nelle sue competenze, ovvero che alcune attività possano essere affidate alla Commissione.

BOBBIO. Intervengo sull'ordine dei lavori.

Devo trattare due argomenti. Il primo è attinente alla materia finora esaminata. Proprio per le ragioni che ho prima esplicitato, anche se tutti hanno fatto finta di non comprendere il reale senso del contenuto del mio intervento, avanzo la richiesta...

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, le chiedo di evitare...

BOBBIO. Presidente, mi consenta. Mi sono state dette certe frasi che sono molto al di là di quanto ho voluto veramente affermare.

Colgo l'occasione per dire al collega Sinisi che le mie doglianze riguardavano strettamente il piano politico e non quello professionale o personale. Vorrei che questo fosse assolutamente chiaro e lo era sin dall'inizio, ma *repetita iuvant*, come si dice.

Confermo le mie doglianze sul piano politico. Non possiamo fare finta di nasconderci dietro il classico dito quando si arriva, in un modo o nell'altro, a votare - per carità, la gestione dei lavori del Comitato è formalmente lecita - una relazione priva di valore emblematico - me lo si consenta - legata ad un caso singolo, diretta alla gestione di un caso singolo, e posta in essere da due soli parlamentari - guarda caso - entrambi dell'opposizione.

Nutro il massimo rispetto nei confronti della gestione del Comitato dal punto di vista formale, ma ho tutto il diritto di affermare che sul piano politico qualcosa non mi torna.

Allora chiedo (motiverò rapidamente la mia richiesta e ripeterò il tutto anche in sede di Ufficio di Presidenza) di procedere ad una valutazione globale del sistema normativo in tema di testimoni di giustizia, cominciando dalla disamina dell'intera casistica a partire dal primo testimone di giustizia presentatosi sulla scena delle vicende giudiziarie o amministrative nazionali per arrivare ai giorni nostri. In sostanza, dobbiamo ricostruire le vicende gestionali - chiamiamole in questo modo, anche se il termine è brutto - dei testimoni di giustizia nel nostro Paese. Successivamente dovremo raffrontare gli spunti problematici e i lati positivi che dovessero emergere con le normative succedutesi nel tempo, e quindi valu-

tare se procedere alla modifica della normativa, come sono assolutamente d'accordo. Anzi, avanzo sin da ora una mia proposta.

Come avevo già fatto nel corso del mio precedente intervento, suggerisco di procedere ad una o più audizioni del sottosegretario Mantovano. Perché questo? Mi spiace doverlo dire. Vorrei che fosse chiaro – a volte chi parla per primo viene superato nella memoria da coloro che intervengono successivamente – che un caso può definirsi esemplare quando, al di là delle approssimazioni verbali, a termini di logica elementare, fatta la verifica e la disamina di tutti i casi analoghi, risulti compendiare in se tutti gli spunti problematici o virtuosi – esistono anche casi esemplari in positivo – o variamente e disarticolatamente più significativi nella totalità del campionario.

Se però non si formula un campionario, come si può affermare che un singolo caso è esemplare? Esemplare di che cosa? Se ne vuole fare un esempio? Ma allora si tratta di altro, perché l'esempio si dirige contro una persona; è di una persona che si fa un esempio. Non si può definire esemplare quel caso che non sappiamo se lo sia effettivamente. Lo sapremo all'indomani dello *screening* totale e globale di tutti gli aspetti legati al momento gestionale dei testimoni di giustizia.

Per quanto riguarda il secondo intervento sull'ordine dei lavori, chiedo al Presidente di inserire nei lavori della Commissione l'esame di una vicenda che purtroppo riguarda il comune di Torre Annunziata. Presento all'attenzione dei vari colleghi alcuni giornali locali della provincia di Napoli, tra cui i quotidiani «Metropolis», «Roma» e «Corriere del Mezzogiorno», nei quali si parla di una vicenda che la scorsa settimana ha sollevato un certo scalpore. Mi riferisco all'avvenuto arresto di un importante latitante camorrista della città di Torre Annunziata mentre si tratteneva a cena, ai tavoli di un ristorante della città di Napoli, con alcune persone tra cui anche l'avvocato D'Aquino, vice sindaco (dopo questo episodio dimissionario) in quota della Margherita del comune di Torre Annunziata (elezioni svolte pochi giorni fa).

Chiedo alla Commissione di interessarsi, unitamente agli altri accertamenti richiesti, di questa vicenda nella sua entità storica e dal punto di vista della valutazione del fatto. In qualche maniera mi è stato sempre fatto giustamente rilevare che i clienti, specialmente se latitanti, si ricevono nel proprio studio e non si accompagnano a cena.

Chiedo alla Commissione di voler verificare se rispondono al vero alcune circostanze legate alle ultime elezioni comunali svolte a Torre Annunziata, le quali lasciano (purtroppo ho chiesto alla Commissione di attenzionare altri casi analoghi verificatisi a Castellammare e Sant'Antonio Abate) veramente perplessi se rispondenti al vero.

Chiedo di accertare se nel consiglio comunale di Torre Annunziata sia attualmente insediata come consigliere appartenente alla Margherita Iapicca Filomena. Chiedo se risponde al vero, in relazione a questa posizione, che il padre della Iapicca, Domenico Iapicca, sia stato protagonista di un patteggiamento *ex* articolo 444 per il delitto *ex* articolo 416-*bis* del codice penale. Vorrei poi sapere se la famiglia Iapicca risulti effettiva-

mente parente del capo clan Valentino Giunta, per essere la moglie di quest'ultimo cugina di Domenico Iapicca, padre dell'attuale consigliere comunale eletta con un buon numero di voti.

Chiedo altresì alla Commissione di accertare se risponde al vero che altro consigliere comunale, oggi Presidente del consiglio comunale, tale Solimeno Tommaso, sempre in quota al partito della Margherita, abbia il padre di nome Domenico, soprannominato – ahimè – Scarola, attualmente sottoposto ad indagini per fatti di criminalità organizzata.

Da ultimo, chiedo di accertare, sempre in relazione a Torre Annunziata, se risponda al vero la circostanza che altro consigliere comunale, tale Alessandra Giordano Menzione o Manzione, sia figlia di persona già arrestata e condannata per vari reati, accertandosi se fra questi reati risultino anche imputazioni riconducibili alla tipologia fenomenologica penalistica dell'associazione camorristica.

LUMIA. Signor Presidente, sempre sul caso Masciari, vorrei fare due osservazioni. La prima riguarda una notizia, perché abbiamo citato il contributo prezioso di Masciari ad una serie di rinvii a giudizio. Ho appreso proprio dalla stampa che il 9 giugno, quindi di recente, uno dei *boss* che Masciari denunciò, Ernesto Mazzaferro, nativo di Gioiosa Ionica, è stato condannato in secondo grado proprio dietro denuncia di Masciari. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo già un dato importante, visto il ruolo di rilievo che il Mazzaferro ha nel contesto della 'Ndrangheta in Calabria.

Sul piano dell'organizzazione dei lavori, naturalmente sarà l'Ufficio di Presidenza, come lei ha già indicato, a decidere come procedere sui lavori. Diversi testimoni ci chiedono di essere auditi: partiamo da loro, ascoltiamoli tutti e 60, l'importante è che questo lavoro non sia dilatorio, cioè non ci porti ai prossimi dieci anni, ma sia fatto un lavoro rigoroso, vasto, come abbiamo chiesto più volte che si faccia intorno ai testimoni di giustizia, soprattutto su quei testimoni di giustizia che da tempo ci contattano personalmente, con documenti, con denunce pubbliche, e che sollevano una serie di questioni che se la Commissione antimafia riuscisse ad esaminare, ad esperire per tempo, porterebbero dei benefici per la condizione di questi testimoni di giustizia. È anche un compito istitutivo della Commissione, la quale, oltre a svolgere una funzione d'inchiesta e in generale di indirizzo sul Parlamento e sul Governo, ha anche la funzione di vedere concretamente come si sta articolando il lavoro della lotta alla mafia nell'attività amministrativa e di intervenire come ad esempio stiamo facendo sulla natura di testimoni di giustizia. Ci viene chiesta dalla DDA di Messina e di Reggio Calabria su questo nuovo testimone, che invece è stato classificato – non sappiamo per quale motivo e se la legge gli consente di farlo – come collaboratore di giustizia da parte della Commissione centrale. Abbiamo anche questa funzione; nel caso di Messina, la stiamo esercitando subito, appena all'inizio della formazione dello *status* di testimone di giustizia. Sarebbe importante che la esercitassimo man mano che le vicende si decidono, man mano che la Commissione sta de-

cidendo la chiusura unilaterale di molti casi, con il dissenso totale del testimone. Quindi dobbiamo intervenire per tempo.

Sentiamoli, perché l'abbiamo chiesto da tempo, e facciamo con un'organizzazione dei lavori che ci consenta di rendere utile e proficua anche la funzione della Commissione. Nel caso Masciari, evitiamo che questo caso venga derubricato, messo da parte, e che Masciari si arrangi lui, o per motivazioni emotive o per motivazioni oggettive, a gestirsi lui il suo caso. Evitiamo che la conclusione sia questa, Presidente, quindi le rassegnano anche questa preoccupazione, che nel prossimo Ufficio di Presidenza argomenterò di nuovo e ripresenterò alla nostra attenzione.

SINISI. Non farò alcuna replica in questa occasione, perché intendo esercitarla una volta che avrò letto i documenti che sono stati inviati dalla Commissione. Quindi mi riservo una replica nel merito nella prossima seduta in prosecuzione di questi lavori e anche una risposta puntuale a tutte le osservazioni di merito che sono state fatte.

Però debbo dirle, Presidente, che ovviamente non sono intervenuto nella questione che riguardava le valutazioni sulla correttezza del mio agire, sia come coordinatore del Comitato, sia come parlamentare di questa Commissione. Non accetto le scuse del senatore Bobbio.

BOBBIO. Comunque non erano scuse.

SINISI. Non accetto le precisazioni del senatore Bobbio – questa sua replica mi conferma ulteriormente nella mia intenzione di fare questa precisazione – perché, al di là della considerazione che non si tratta di osservazioni personali ma politiche, ritengo che il merito delle questioni che ha posto siano questioni eminentemente personali e non politiche. Sono stato accusato di scorrettezza formale, conduzione dittatoriale della gestione del Comitato e anche di killeraggio politico (giusto per citare queste espressioni un po' penose, ma delle quali ovviamente chiedo di accertare la veridicità nel merito, perché le ritengo espressioni offensive del lavoro che ho svolto in seno al Comitato).

Allora le chiedo, signor Presidente, di accertare, ovviamente avvalendosi degli uffici che sono stati presenti e che possono non soltanto testimoniare ma certificarlo attraverso i documenti, come tutte le volte che è stato richiesto il differimento della seduta del Comitato, questo sia stato sistematicamente concesso. Non c'è una sola seduta del Comitato che non sia stata differita se richiesto da uno solo dei competenti del Comitato; questo tutte le volte che si è verificata una circostanza di tale natura e che tutti i competenti del Comitato sono stati preavvertiti della seduta tempestivamente.

Nel caso di specie, nel caso che ci occupa, il documento è stato depositato e dopo un congruo tempo dal deposito è stata fissata la seduta per la discussione e la votazione del documento medesimo. Anche per tale circostanza, sono stati tutti preavvertiti e se qualcuno avesse fatto obiezioni scritte o orali sulla seduta in cui sarebbe stato votato il documento (circo-

stanza che peraltro - se non ricordo male - è stata anche rinviata una volta, perché non venne votato e discusso la prima volta in cui venne fissato), credo che queste circostanze le saranno facili da accertare, e valutare quindi se c'è stata o meno questa coerenza, questa correttezza nella gestione del Comitato in tutte le sue sedute. Mi riferisco al caso Masciari, perché è di quello che ci stiamo occupando, ma anche in generale a tutte le audizioni, a tutte le attività che abbiamo tenuto in tutte le occasioni in cui il Comitato è stato convocato.

Ovviamente dico sin d'ora che, laddove queste circostanze non dovessero corrispondere al vero, non dovessero essere comprovate, le mie dimissioni da coordinatore del Comitato ovviamente sono nelle sue mani e nelle mani dei componenti della Commissione, del Comitato. Se dicessi una cosa che fosse meno che provata su queste circostanze regolari, non sarei un coordinatore degno di svolgere questa funzione e non sarei un parlamentare corretto. È una censura che farei per primo a me stesso.

Debbo però eccepire, in punto di correttezza, e le chiedo degli accertamenti, signor Presidente, onorevoli colleghi, che durante l'audizione del caso Masciari c'è stata la presentazione di documenti che erano segreti. Io stesso non ho potuto fare alcuna consultazione dei documenti della Commissione, o meglio non ho potuto estrarre alcuna copia dei documenti della Commissione *ex* articolo 10, e quindi ho dovuto consultarla presso gli archivi. Ho potuto portare, durante la seduta dell'audizione, semplicemente degli appunti che avevo estrapolato dalla lettura dei documenti.

Il senatore Bobbio aveva una copia del documento segreto di cui io non disponevo. La prego quindi di accertare se aveva effettivamente una copia di questo documento. Le posso dire anche chi ha potuto notare questa copia, oltre me medesimo, perché era largamente esibita sul tavolo al posto dell'onorevole Napoli in questo momento. Vorrei che si accertasse, circa questo documento, come mai il coordinatore non poteva disporre di copie e invece un componente della Commissione ne disponeva di copia.

Voglio aggiungere una richiesta, ma vale per tutti i commissari, soprattutto se dovrà proseguire questa attività di audizioni nella sede che riterrà più opportuna, Comitato o Commissione, come ella ha detto, ma anche da questo dovrò trarre delle valutazioni qualora il Comitato debba essere spogliato delle sue prerogative. L'andamento delle audizioni nei confronti di un testimone, signor Presidente, onorevoli colleghi, è una fase assai delicata. Purtroppo, ne ho esperienza, è una dolorosa esperienza. Si tratta di persone largamente pregiudicate, dal punto di vista psicologico, anche a causa delle lunghe vessazioni alla quali sono stati soggetti, in primo luogo, dalla criminalità organizzata, e talvolta anche dall'esercizio maldestro delle funzioni di protezione alle quali sono soggetti.

L'andamento dell'audizione ha avuto in alcuni tratti una vera e propria attività interrogatoria ed inquisitoria da parte del senatore Bobbio e ho provato una sincera preoccupazione perché ho temuto che le condizioni psicologiche del signor Masciari potessero subire un nocimento e che ci

potessero essere anche reazioni abbastanza spiacevoli all'interno di questa Commissione.

Ho dovuto quindi fare un lavoro non semplice per evitare che potesse accadere il peggio e, soprattutto, che il decoro del Comitato e della Commissione non ne venisse fuori pregiudicato da una situazione di chiaro conflitto che ne sarebbe potuta nascere.

Alla luce di questo le chiedo, signor Presidente, laddove vi sia – e credo che ci sia – una documentazione della seduta dell'audizione se effettivamente, come sto riferendo, il tenore delle domande, delle questioni che sono state poste ed alle quali non è stata posta nessuna verifica né sui toni, né sui contenuti da parte mia, se effettivamente corrispondono ad un tono intimidatorio, inquisitorio, certamente non compatibile con il tipo di esperimento che era consentito al Comitato. Questo per le valutazioni che se ne può trarre in questa occasione e anche in futuro. (*Commenti del senatore Bobbio*).

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, per cortesia non interrompa. (*Ulteriori commenti del senatore Bobbio*).

Per cortesia. Evitiamo le interruzioni.

SINISI, *relatore*. Anche per le valutazioni sulla compatibilità rispetto alla continuazione di questo lavoro in futuro, qualora questo lavoro debba essere portato avanti nei confronti di soggetti che si trovano nelle stesse, analoghe situazioni. Le ho fatto due segnalazioni molto precise e puntuali: le chiedo di svolgere gli accertamenti al riguardo.

Come ho detto, ho evitato di riportare in questo documento tutto ciò che non fosse comprovato e invito i colleghi a valutare, invece, la quantità delle osservazioni che sono state fatte dal signor Masciari, assai diverse e maggiori di quelle che qui sono riportate. Molta parte del documento riguarda esclusivamente le valutazioni giuridiche intorno alla capitalizzazione, cosiddetta, nei confronti del testimone. Anche i rilievi sulla sicurezza dello stesso sono molto marginali e assai misurati e riguardano situazioni singolari, non già tutto il carico delle doglianze del signor Masciari. Invito i colleghi a fare una verifica perché proveranno e troveranno lì dimostrazione che il documento rispecchia soltanto ciò che di oggettivo e riscontrabile è emerso nel corso dell'audizione e dalla comparazione fra la documentazione fornita dal Masciari e dai servizi interessati e non c'è nessuna valutazione personale o commento che sia stato fatto, nemmeno una citazione di vicende o situazioni – e ce ne sono – nelle quali, invece, ovviamente il Masciari ha portato avanti una quantità di doglianze che invito ciascuno di voi a farne puntuale lettura. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché seguo personalmente l'andamento anche dei Comitati, per quanto riguarda le comunicazioni e tutto il resto, non ho dubbi che evidentemente siano state fatte tutte le comunicazioni per tempo, formalmente e senza discussione e, d'altra parte, lo stesso rinvio che possa esservi stato su richiesta di colleghi o anche di un solo compo-

nente del Comitato non ho dubbio che sia avvenuto. Quindi, reputo assolutamente inutile ripetere accertamenti che mi derivano da cognizione diretta.

Sotto il profilo della problematica relativa ad un eventuale possesso da parte del collega Bobbio di un documento segretato muove da una obiezione di fondo. Conoscono i colleghi della Commissione la circostanza che il documento segretato può essere letto dai componenti, ma alla presenza di uno degli addetti all'archivio. Questo mi dovrebbe portare alla considerazione che o non vi è stata la presenza di uno dei componenti dell'archivio, ovvero vi sia stata eventualmente connivenza di uno dei componenti dell'archivio.

BOBBIO. Ove mai l'asserzione del collega Sinisi fosse vera, cosa che io contesto.

PRESIDENTE. Ovviamente non c'è bisogno di queste precisazioni.

BOBBIO. C'è bisogno!

PRESIDENTE. Questo mi porta anche a valutare l'inopportunità, considerata anche la diligenza con cui in primo luogo i componenti della Commissione seguono il Regolamento e in secondo luogo gli addetti all'archivio presiedono, per quanto con il garbo dovuto, ad un parlamentare alla lettura di questo documento. Si sarà trattato di altro tipo di documento, mi raffiguro, di carattere riservato in relazione al quale è noto che vi è possibilità di estrarne copia per i componenti della Commissione.

Sui toni, evidentemente, la nostra è una Commissione di indagine, non sempre i toni, anche nella sola discussione generale, sono assolutamente sereni e tranquilli. Mi rendo anche conto che ci si ritrova con persone che hanno subito prima dei crimini e mal sopportano una condizione certamente molto limitativa della loro libertà di movimento e tutto il resto. A volte, quindi, bisognerebbe che ci si rendesse conto di questo tipo di diversità, ma questo è rimesso alla valutazione da parte di ciascun componente. D'altra parte, non si può certo limitare l'attività di domanda, di indagine; fa parte del compito del coordinatore far presente la circostanza che non si può, ovviamente, pensare ad un tipo di esame che non metta in condizione l'audito di rispondere, ma questo lo do per scontato nel tipo di conduzione del Comitato, ma anche nel modo di porgere le domande da parte dell'interlocutore.

ZANCAN. Signor Presidente, vorrei intervenire sulle richieste di Torre Annunziata.

PRESIDENTE. Prima di lei, ha chiesto di intervenire l'onorevole Diana a cui cedo la parola.

DIANA. Presidente, intervengo per segnalare alla Commissione anti-mafia la precipitazione della situazione criminale nella provincia di Caserta.

Già un mese fa, nella seduta del 17 maggio scorso, ero intervenuto per sottoporre alla Commissione con forte preoccupazione l'aggravarsi della situazione casertana. Agli atti di violenza di fine aprile, di cui già parlai nel precedente intervento, ne sono seguiti altri in queste ultime settimane. Addirittura, si è arrivati a tre *raid* armati in pieno giorno, nel centro di tre Comuni: Parete, Casal di Principe, Mondragone.

È evidente che i *clan* della provincia di Caserta avvertono di essere liberi al punto da poter sfidare le istituzioni in pieno giorno e in pieno centro. A Casal di Principe davanti al municipio, a 10 metri dal Municipio e a 100 metri dalla compagnia dei Carabinieri si sono registrati tre *raid* di stampo camorristico e terroristico; una ventina di persone armate di mitra hanno sfasciato bar e sparato ad un cittadino ignaro tuttora ricoverato in ospedale dopo due interventi chirurgici.

Quando poi le istituzioni locali decidono di reagire con due Consigli comunali aperti, uno a Parete, con sindaco di centro-sinistra, uno a Mondragone, con sindaco di centro-destra, a tali atti la camorra pretende di dire la propria anche su di essi. Due ore dopo della stessa sera – stiamo parlando di venerdì scorso – alcuni camorristi hanno sparato contro l'abitazione di Raffaele Macchioni, consigliere comunale di Forza Italia. Era evidente l'intento intimidatorio nei confronti del consigliere e dell'intero consiglio comunale. Per rendere ancor più chiara l'intimidazione, il giorno successivo sono stati strappati tutti i manifesti di protesta contro le violenze camorristiche fatti affiggere dall'amministrazione comunale nella città di Parete.

Ai consigli comunali hanno partecipato i parlamentari di tutti gli schieramenti, alcuni sindaci, il ministro Landolfi nella città di Mondragone, il sottosegretario alla giustizia Pasquale Giuliano, il Presidente della provincia, i sindaci e chi vi parla.

Tralascio poi la circostanza che, in sede di consiglio comunale di Parete, sono stati persino compiuti gesti provocatori nei riguardi della mia persona da parte di chi aveva evidentemente il compito di osservare i vari interventi nell'ambito del consiglio stesso.

Ormai in quelle terre siamo di fronte ad una arroganza dei clan che desta forti preoccupazioni. Non si registravano più dagli anni Ottanta e Novanta gesti di intimidazione nei confronti di amministratori comunali.

La provincia di Caserta è diventata tristemente nota non solo per il primato nazionale di scioglimento dei consigli comunali per condizionamento camorristico, ma anche per atti di violenza posti in essere contro alcuni amministratori. Ancora oggi un nostro *ex vice* sindaco vive sulla sedia a rotelle a seguito di un attentato camorristico.

Siamo di fronte a violenze inaudite. Pochi giorni fa un'operazione che ha portato all'arresto di alcuni camorristi ha fatto venire alla luce il vero motivo per cui alcuni anni fa è stato ammazzato un medico a Parete. Al figlio del boss sarebbe apparsa la madre durante un sogno, la quale gli

avrebbe detto che non era stata ben curata dal medico del paese. Il figlio del boss ha quindi ammazzato il medico per mancata o insufficiente attenzione da questi prestata alla madre, come da essa rivelato durante il sogno.

Tutta ciò segnala l'arroganza dei clan che sanno agire in un cono d'ombra in una provincia che non fa notizia. Caserta non è Napoli né Palermo né un'altra grande metropoli. In questo cono d'ombra si registra una morsa della camorra intorno alle istituzioni e all'economia come ormai non avveniva più da anni. Sta diventando veramente allarmante il pericolo che investe l'intera provincia di Caserta. Le carenze di organico delle forze di polizia e della magistratura nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono veramente allarmanti, se si considera che in quel tribunale sono in corso più di venti processi nei confronti di centinaia di camorristi e stanno quasi per concludersi, con la eventuale condanna all'ergastolo di diversi capi clan. Si capisce, quindi, che sta per aprirsi una fase di estremo pericolo in quella provincia.

Per tutte queste ragioni chiedo all'Ufficio di Presidenza di prendere in esame, nella prossima seduta, la situazione della provincia di Caserta e di valutare la proposta già avanzata di audire il prefetto di Caserta ed il procuratore della Repubblica antimafia di Napoli, nonché di prevedere un incontro con il ministro dell'interno Pisanu.

A mio giudizio, la provincia di Caserta non ha bisogno di rivivere un'operazione come quella di alto impatto avvenuta alcuni anni fa per 60 giorni. Abbiamo bisogno di un rafforzamento strutturale delle forze di polizia e degli organici della magistratura presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per fronteggiare l'aggravarsi della situazione in quelle terre.

Prego il Presidente di voler prendere in esame la vicenda che ho delineato a nome di tutti i parlamentari di tutti gli schieramenti, con i quali è stato deciso all'unanimità di arrivare ad un'unica mozione parlamentare.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal collega Bobbio, vorrei aggiungere che sono ormai diversi i comuni sottoposti a commissione di accesso, comuni nei quali emergono fatti gravi come quello segnalato del vice sindaco di Torre Annunziata che è stato visto seduto a tavola in un ristorante in compagnia di un latitante, fatto davvero grave.

Ritengo quindi utile ed opportuno acquisire tutti gli atti delle commissioni di accesso sui comuni della Campania, atti che finora non abbiamo mai potuto avere. Propongo di chiedere ai prefetti di relazionarci lo stato dei fatti dei diversi comuni. Nelle visite tenute tra il 2004 e il 2005 c'è stato riferito che in molti comuni sino ad oggi non è stata registrata alcuna evoluzione della situazione o perlomeno la chiusura degli accertamenti o in sede prefettizia o in sede di commissione di accesso.

Alla luce delle varie relazioni reputo utile che la Commissione antimafia faccia un punto sui vari gravi casi manifestati nei comuni e nelle province della regione Campania (mi riferisco in particolare a Napoli, Caserta e Salerno). È quantomeno opportuno avere un quadro di assieme e studiare i passi da compiere man mano che i vari casi vengono alla luce.

ZANCAN. Intervengo per esprimere un parere negativo sulla terza indagine richiesta dal senatore Bobbio, quella che riguarda la figlia di padre mafioso. Non reputo sufficiente quanto è stato riferito per avviare una indagine.

Siccome alle richieste del senatore Bobbio – mi scusi senatore – purtroppo consegue anche pubblicità sui giornali, in un caso addirittura anticipata, non posso escludere che possa verificarsi anche in questo caso.

BOBBIO. Dovere di informazione.

ZANCAN. Sì, ma si deve provare che quella signora è coinvolta con il padre. Garantisco che è stata democraticamente eletta. Si deve provare che ha sfruttato la mafiosità del padre.

Sono invece assolutamente d'accordo – lei sa quanto sono geloso delle prerogative del difensore – sul fatto di indagare sul ruolo di quel difensore, e non per una regola deontologica che impedisce al difensore di andare a pranzo con il proprio assistito latitante. Il problema è che lo ha fatto in luogo pubblico, in luogo dove riveste la carica di vice sindaco e quindi in luogo in cui dimostra spregio nei confronti delle istituzioni. Pertanto, merita ogni più severa critica ed ogni sospetto, più della mafiosità del personaggio che, travestito da difensore e da vice sindaco, in realtà svolge un ruolo di coinvolgente con il suo rappresentato.

Non esiste quella regola. Il difensore, *ex* articolo 24, comma 3, della Costituzione, è sempre salvo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la seduta.

I lavori terminano alle ore 13,40.

